

NOVITÀ IN MATERIA DI AIA – D.LGS. N°46/2014

Importanti **novità in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)** sono state introdotte dal **nuovo D.lgs. 46/2014**, recepimento della Direttiva europea 2010/75/UE, entrato in vigore l'11 aprile 2014, che modifica in maniera sostanziale la parte II del D.lgs. 152/06.

Le novità sono numerose ed a 360°: dal campo applicativo normativo, ai valori di emissione, ma anche le norme di coordinamento con le altre normative ambientali e le procedure per autorizzazioni, rinnovi e modifiche. Con riferimento al regime sanzionatorio: innovazioni in tema di sanzioni per l'omessa fornitura alla P.A. di informazioni rilevanti ma anche introduzione di nuovi reati (es. comunicazione di falsi dati o alterazione degli stessi relativamente alle emissioni).

Più in particolare si segnala quanto appresso:

➤ **Le seguenti nuove tipologie impiantistiche dovranno richiedere il rilascio dell'AIA obbligatoriamente entro il 7 settembre 2014** (revisione dell'allegato VIII del D.lgs. 152/2006 – elenco delle attività soggette ad AIA):

• **Attività 5.3 b – Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi**, con una capacità superiore a 75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività (escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza):

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità è fissata a 100 Mg/giorno.

- **Attività 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi** non contemplati al punto 5.4 prima delle attività di smaltimento e recupero dei punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità > 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

- Attività 5.6 - Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con capacità totale > 50 Mg.

- Attività 1.4 b - gassificazione o liquefazione di altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale pari o superiore a 20MW.

- Attività 3.1c - produzione di ossido di magnesio in forni aventi capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

- Attività 4 Industria chimica - scompare la specificazione «di base» estensione anche ad impianti chimici che fabbricano prodotti non di base.

- Attività 6.1c - Fabbricazione di pannelli di legno a fibre orientate, pannelli truciolari, pannelli di fibre con capacità > 600 m³/giorno.

- Attività 6.9 - Cattura flussi CO₂ provenienti da installazioni IPPC per stoccaggio geologico.

- Attività 6.10 - Conservazione del legno con prodotti chimici con capacità > 75m³/giorno.

• Attività 6.11 - Attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperte da norme direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una attività IPPC.

➤ **Obbligo di redazione relazione di riferimento:** La relazione di riferimento definisce lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. Deve essere redatta nel caso in cui l'attività oggetto di autorizzazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. La relazione deve essere redatta e trasmessa all'autorità competente in fase di prima autorizzazione o in fase di rinnovo AIA. La relazione dovrà contenere indicazione sull'uso attuale e sugli usi passati del sito e i risultati di misure effettuate sulla contaminazione di suolo ed acque sotterranee.

➤ **Modifica dei tempi di rinnovo/riesame dell'autorizzazione:** Il riesame dell'AIA viene effettuato:

- 1) **Entro 4 anni dalla pubblicazione di nuove «BAT conclusions»** (le AIA devono essere riesaminate e se necessario aggiornate – ad es. per nuovi BAT-AEL. Gli impianti devono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro i 4 anni.)
- 2) **Trascorsi 10 anni dal primo rilascio dell'AIA** o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato. Il termine passa a 12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e a 16 anni per impianti registrati EMAS

➤ **valori limite di emissione stabiliti sulla base delle BAT (Best Available Technology- Migliori tecnologie disponibili)** : I valori di emissione autorizzati nell'AIA non potranno superare i così detti BAT-AEL (BAT- Associated Emission Levels). Per ogni settore, i BAT-AEL sono descritti in un documento chiamato "BAT conclusions" emesso dalla comunità europea che riassume le prestazioni ambientali raggiungibili dall'applicazione delle BAT, indicando valori di emissione ad esse associati

➤ **NOTA:** la presente circolare è disponibile nell'Area Riservata del sito www.astraengineering.com